

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Ernesto Nicolai **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 19.10.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITIELLO GIANLUCA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI Srl - (nota n. 976/1124 pf16-17 GP/AS/ac del 28.7.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
Considerato che il rappresentante della Procura Federale ha esibito copia di accordo ex art. 23 CGS sottoscritta dalla Società deferita e prodotta nei termini di rito;
Rilevato, in contraddittorio con la Procura – assenti i deferiti -, che tale accordo consiste nella stampa di una e-mail fatta recapitare dalla Società alla Procura che non può, allo stato, ritenersi idonea a veicolare la proposta di accordo sotto il profilo prettamente formale in assenza di sottoscrizione originale e stante l'assenza della deferita alla presente udienza;
Esaminata l'istanza formulata dalla Procura Federale di rinvio della trattazione del presente procedimento, al fine di consentire la presenza del difensore della Società US Poggibonsi Srl per il deposito in udienza di accordo ex art. 23 CGS, con richiesta di sospensione dei termini di giustizia ex art. 34 bis, comma 5 CGS;
Ritenuto di accogliere l'istanza, anche per evidenti ragioni di economia procedimentale e di maggiore rispondenza al principio di effettività della giustizia sportiva, a tal fine disponendo il rinvio dell'intero procedimento stante la connessione tra gli atti del deferimento attinenti il medesimo procedimento;

P.Q.M.

Rinvia la trattazione dell'intero procedimento alla riunione del 26.10.2017 ore 15.00, e dispone la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS; onera la Procura Federale di provvedere alla comunicazione di avviso di nuova convocazione alle parti.

(36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STRADA LUCIANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Borgosesia Calcio), SOCIETÀ ASD BORGOSESIA CALCIO - (nota n. 967/1215 pf16-17 GP/AS/ac del 28.7.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 28 luglio 2017 (nota n. 967/1215 pf16-17 GC/AS/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Luciano Strada, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Borgosesia Calcio, a cui veniva contestata la violazione dell'art. 10, comma 3 bis, CGS in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver egli provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2016, ore 18.00 l'originale della proroga fidejussione bancaria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza; ha, altresì, deferito la Società ASD Borgosesia Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa federale della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2016/2017 da parte della Società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 28 aprile 2017. La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Comunicato Ufficiale preveda espressamente che *“l'inosservanza del termine perentorio del 12 luglio 2016, ore 18.00 (...) per l'invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”*.

Il dibattimento

Alla riunione del 19 ottobre 2017, è comparsa la Procura Federale che ha insistito per l'accoglimento del deferimento e per l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. Strada Luciano la inibizione di giorni 30 (giorni trenta)
- a carico della Società ASD Borgosesia Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali hanno presentato memoria difensiva nei termini di rito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2016/2017, prevedeva a pena di decadenza che le Società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 4 luglio 2016 al 12 luglio 2016 ore 18.00 e che tale domanda dovesse essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del C.U.

L'inosservanza del termine ultimo del 12 luglio 2016 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l'ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, la stessa Società deferita non ha potuto che riconoscere il proprio inadempimento consistito nel non aver trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento

Interregionale l'originale della proroga fidejussione bancaria (come previsto al punto A5 del C.U. n. 165/2016 LND-Dipartimento Interregionale).

Trattandosi di infrazione strettamente documentale e formale, a nulla rileva il tempestivo deposito della fotocopia, in luogo dell'originale, del documento richiesto ai fini della regolare ammissione al campionato nazionale di serie D.

Neppure rileva la circostanza che l'Istituto bancario abbia prorogato la fideiussione in data 29 giugno 2016. Ciò che rileva, ai fini dell'inveramento della fattispecie disciplinare, è la condotta omissiva perpetrata alla data di scadenza dell'adempimento, che costituisce il fatto giuridico sanzionato a mente del combinato disposto degli artt. 10, c. 3 bis del C.G.S e del punto 5) del C.U. n. 165/2016 L.N.D..

Il deferimento merita, pertanto, di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, applica le seguenti sanzioni:

- per Luciano Strada, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Borgosesia Calcio, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FRANCO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Città Di Gragnano), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO - (nota n. 973/1177 pf16-17 GC/AS/ac del 28.07.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 28 luglio 2017 (nota n. 973/1177 pf16-17 GC/AS/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Franco Carmine, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Città di Gragnano, a cui veniva contestata la violazione dell'art. 10, comma 3 bis, CGS in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2016, ore 18.00 la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza; ha altresì deferito la Società ASD Città di Gragnano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa federale della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2016/2017 da parte della Società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 28 aprile 2017. La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Comunicato Ufficiale preveda espressamente che *“l'inosservanza del termine perentorio del 12 luglio 2016, ore 18.00 (...) per l'invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito*

disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”.

Il dibattimento

Alla riunione del 19 ottobre 2017, è comparsa la Procura Federale che ha insistito per l'accoglimento del deferimento e per l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. Carmine Franco la inibizione di giorni 30 (giorni trenta)
- a carico della Società ASD Città di Gragnano l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memoria difensiva.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2016/2017, prevedeva a pena di decadenza che le Società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 4 luglio 2016 al 12 luglio 2016 ore 18.00 e che tale domanda dovesse essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del C.U.

L'inosservanza del termine ultimo del 12 luglio 2016 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l'ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, risulta non contestato l'inadempimento da parte della Società deferita, che non ha trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento Interregionale la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 (come previsto al punto A5 del C.U. n. 165/2016 LND-Dipartimento Interregionale).

Alla luce dei pacifici riscontri documentali, il deferimento merita di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Carmine Franco, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Città di Gragnano, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TODARO VINCENZO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Madrepetra Daunia ora ASD Sporting Folgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FOLGOR (già ASD Madrepetra Daunia) - (nota n. 1059/1134 pf16-17 GC/AS/ac del 01.08.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto dell'1 agosto 2017 (nota n. 1059/1134 pf16-17 GC/AS/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Vincenzo Todaro, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Madrepetra Daunia, a cui veniva contestata la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016

della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2016, ore 18.00 la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente; ha altresì deferito la Società ASD Sporting Folgor già ASD Madrepetra Daunia a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa federale della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2016/2017 da parte della Società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 28 aprile 2017. La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Comunicato Ufficiale prevedeva espressamente che “l'inosservanza del termine perentorio del 12 luglio 2016, ore 18.00 (...) per l'invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”.

Il dibattimento

Alla riunione del 19 ottobre 2017, è comparsa la Procura Federale che ha insistito per l'accoglimento del deferimento e per l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. Vincenzo Todaro la inibizione di giorni 30 (giorni trenta);
- a carico della Società ASD Sporting Folgor già ASD Madrepetra Daunia l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

Nessuno è comparso per i deferiti, che neppure hanno presentato memoria difensiva.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2016/2017, prevedeva a pena di decadenza che le Società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 4 luglio 2016 al 12 luglio 2016 ore 18.00 e che tale domanda dovesse essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del C.U.

L'inosservanza del termine ultimo del 12 luglio 2016 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l'ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, risulta non contestato l'inadempimento da parte della Società deferita, che non ha trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento Interregionale la fidejussione bancaria di importo pari ad Euro 31.000,00 (come previsto al punto A5 del C.U. n. 165/2016 LND-Dipartimento Interregionale).

Alla luce dei pacifici riscontri documentali, il deferimento merita di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Vincenzo Todaro, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Sporting Folgor già ASD Madrepetra Daunia, ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

(30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACOMINI MAURO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Chieti Calcio ARL) - (nota n. 992/530 pf16-17 AA/GP/mg del 28.7.2017).

(31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACOMINI MAURO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Chieti Calcio ARL) - (nota n. 993/712 pf16-17 AA/GP/mg del 28.7.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente, vista l'istanza formulata dalla Procura Federale, riunisce i due deferimenti in epigrafe indicati per evidente connessione soggettiva.

- rilevato che la Procura Federale ha deferito il Signor Mauro Giacomini – nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di Società SSD Chieti Calcio ARL per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1-*bis*, comma 1, CGS in relazione all'art. 94-*ter*, comma 2, NOIF e alla lettera E) del C.U. n.1 dell'01/07/2016 del Dipartimento Interregionale della LND, nonché dell'art.1-*bis*, comma 1, CGS in relazione all'art.94-*ter*, comma 11, NOIF e all'art.8, comma 9 e comma 10 CGS, per non avere, rispettivamente, depositato gli accordi economici sottoscritti per la stagione sportiva 2016/2017, entro il termine stabilito dalla normativa Federale e per non avere corrisposto al calciatore, Signor Ousmane Diop, le somme accertate dalla CAE della LND con decisione pubblicata con C.U. n.368 del 13/06/2016, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 2/TFN – Sez. Vertenze Economiche del 18/07/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;
- rilevato che la Società SSD Chieti Calcio a r.l., sulla base del riscontro obiettivo degli atti depositati dalla Procura Federale, risulta non avere ottemperato alla decisione nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della stessa, e che la compagine comunque non è stata deferita a cagione della intervenuta revoca dell'affiliazione;
- rilevato che il deferito, nella sua qualità di Presidente e di legale rappresentante di Società SSD Chieti Calcio a r.l., non ha comprovato di aver adempiuto all'obbligazione stabilita, né ha inteso in altro modo difendersi mancando di comparire anche all'odierna riunione;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con irrogazione nei confronti del Signor Giacomini della sanzione dell'inibizione di mesi 12 (dodici);
- ritenuti fondati i deferimenti *per tabulas* e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Signor Mauro Giacomini, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 12 (dodici).

(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OBERRAUCH ROBERT (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Virtus Bolzano già ASD Virtus Don Bosco), SOCIETÀ ASD VIRTUS BOLZANO già ASD Virtus Don Bosco - (nota n. 965/1214 pf16-17 GP/AS/ac del 28.7.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale ha deferito il Signor Robert Oberrauch - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Bolzano, già ASD Virtus Don Bosco, per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art.10, comma 3-*bis*, CGS in relazione ai punti 3) e 11) del C.U. n. 165/2016 della LND – Dipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 12.07.2016, ore 18.00, rispettivamente la copia dello statuto e l'attestazione di insussistenza debitoria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza, nonché la detta Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- rilevato che la Società ASD Virtus Bolzano già ASD Virtus Don Bosco, in base agli atti depositati dalla Procura Federale, non ha ottemperato alla citata disposizione entro i termini perentori stabiliti;
- rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire anche all'odierna riunione;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con applicazione al Signor Robert Oberrauch della sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta) e alla Società ASD Virtus Bolzano già ASD Virtus Don Bosco della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);
- ritenuto fondato il deferimento sulla base del riscontro obiettivo dei fatti, per come emersi all'esito dell'esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento, e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Signor Robert Oberrauch, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 40 (quaranta) ed alla Società ASD Virtus Bolzano (già ASD Virtus Don Bosco) l'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD - (nota n. 1140/591 pf16-17 GC/AS/ac del 02.08.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale ha deferito la Società AP Turrus Calcio ASD per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per la violazione, commessa dal proprio legale rappresentante in carica all'epoca dei fatti, Signor Giuseppe Giuliano, dell'art.10, comma 3-*bis*, CGS in relazione ai punti A4), A5) e A11) del C.U. n.167/2015 della LND – Dipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine

del 10.07.2015, ore 18.00, rispettivamente, il versamento iscrizione, la fidejussione bancaria e l'attestato di inesistenza di pendenze debitorie e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione dei predetti incombenzi;

- atteso che la predetta Società non ha adempiuto al versamento dell'ammenda di euro 2.000,00 (euro duemila/00) comminata ai sensi dell'art. 32-sexies CGS, come da C.U. n. 173/AA del 18.05.2017 nel termine di giorni trenta di cui al comma 2 del detto articolo e che pertanto, con successivo C.U. n. 17/AA del 26.07.2017, il Presidente Federale ha dato atto dell'intervenuta risoluzione del predetto accordo trasmettendo gli atti alla Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare;

- rilevato che la Società AP Turrus Calcio ASD, esaminati gli atti del procedimento, non ha confutato quanto contestato dalla Procura, peraltro neppure costituendosi nell'odierno giudizio;

- preso atto che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha richiesto l'applicazione alla Società A.P. Turrus Calcio ASD delle seguenti sanzioni: ammenda complessiva di €4.000,00 (euro quattromila/00), di cui: €3.000,00 (euro tremila/00) per i tre minimi edittali, oltre € 1.000,00 (euro mille/00) per essere venuta meno la Società all'impegno assunto ossia per non avere essa adempiuto al pagamento dell'ammenda concordata ex art. 32 sexies CGS;

- ritenuto non meritevole di positivo apprezzamento la richiesta della Procura di irrogazione della ulteriore sanzione di euro 1.000,00 la cui applicazione l'organo inquirente ha sollecitato per la prima volta in sede di formulazione delle richieste conclusive a cagione del comportamento procedimentale della deferita (*id est*, violazione dell'accordo ex art. 32 sexies CGS), ciò in quanto la sanzione prevista dal C.U. n. 167/2015 contempla una misura vincolata nell'*an* e nel *quantum*, non suscettiva di essere modulata nel minimo e/o nel massimo, ragion per cui essa segue in maniera tassativa alla consumazione del singolo inadempimento contestato dalla Procura ed accertato in giudizio, mentre l'ulteriore sanzione che deriva a cagione della violazione dell'art. 32 sexies CGS si sostanzia e concretizza nella perdita del relativo beneficio (ammenda concordata);

- considerato, altresì, che ove ritenuto il comportamento procedimentale della ricorrente lesivo del bene giuridico tutelato, la Procura avrebbe dovuto formalizzare un autonomo capo di incolpazione con pedissequo deferimento al T.F.N.;

- ritenuto, in definitiva, fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge alla Società AP Turrus Calcio ASD l'ammenda complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00).

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
 Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Pubblicato in Roma il 24 ottobre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio